

COMUNE DI Crespina

Provincia di PISA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 - art. 9 comma 2 lettera l)

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 15/05/2000
in allegato al Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

- Mercato di Cenaia posto in Cenaia - P.zza Di Vittorio
- Mercato di Crespina posto in Crespina - P.zza Del Monumento
- Fiera di Cenaia denominata "Fiera di Cenaia" posta in Cenaia - Via V. Veneto e spazi adiacenti
- Fiera di Crespina denominata "Fiera delle Civette" posta in Crespina - da Via Tommasi a P.zza C. Battisti
- Fiera promozionale denominata "(n.) Mostra del Vino e del Florovivaismo"
posta in Cenaia - P.zza Di Vittorio
- Fiera promozionale denominata "Antichissima Fiera delle Civette"
posta in Crespina - P.zza Delle Civette e spazi adiacenti

INDICE

TITOLO 1 NORME GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità del Regolamento
- Articolo 4 Criteri generali di indirizzo
- Articolo 5 Competenze uffici comunali
- Articolo 6 Esercizio dell'attività
- Articolo 7 Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali
- Articolo 8 Delega
- Articolo 9 Durata delle concessioni
- Articolo 10 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 11 Normativa igienico-sanitario
- Articolo 12 Vendita a mezzo veicoli

TITOLO 2 MERCATI

Capo I - Norme generali

- Articolo 13 Definizioni
- Articolo 14 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 15 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 16 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 17 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 18 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 19 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 20 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 21 Revoca della concessione decennale del posteggio
- Articolo 22 Mercati straordinari

Capo II - Individuazione dei mercati

- Articolo 23 Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari
- Articolo 24 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO 3 FIERE

Capo I - Norme generali

- Articolo 25 Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Articolo 26 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 27 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 28 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 29 Revoca della concessione decennale di posteggio

Capo II - Individuazione delle fiere

- Articolo 30 Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
- Articolo 31 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO 4 FIERE PROMOZIONALI**Capo I - Norme generali**

- Articolo 32 Fiere promozionali
- Articolo 33 Modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 34 Criteri di formulazione delle graduatorie
- Articolo 35 Allestimento strutture e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle fiere promozionali

- Articolo 36 Fiere promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
- Articolo 37 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO 5 POSTEGGI FUORI MERCATO**Capo I - Norme generali**

- Articolo 38 Posteggi fuori mercato
- Articolo 39 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 40 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
- Articolo 41 Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione dei posteggi

- Articolo 42 Aree fuori mercato: Localizzazione posteggi, caratteristiche e orari

TITOLO 6 COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 43 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 44 Zone vietate
- Articolo 45 Rappresentazione cartografica
- Articolo 46 Determinazione degli orari

TITOLO 7 NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 47 Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- Articolo 48 Concessioni temporanee
- Articolo 49 Validità delle presenze
- Articolo 50 Produttori agricoli
- Articolo 51 Attività stagionali
- Articolo 52 Bandi comunali
- Articolo 53 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Articolo 54 Sanzioni
- Articolo 55 Abrogazione precedenti disposizioni
- Articolo 56 Modalità di approvazione
- Articolo 57 Norme transitorie

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n. 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il Regolamento, che fa parte integrante del Piano per il commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
 - i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
 - l) Per **posteggio-giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - k) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - l) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
 - m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - n) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
 - p) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Leg.vo 114/1998 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
 - q) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L.R. 9/1999 in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.

c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- c) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche, in particolare dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Compiti degli Uffici Comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso la propria Struttura Organizzativa assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo il Responsabile dell'Area ha facoltà di emanare disposizioni di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Responsabile di Direzione dell'Area 3 "Servizi al Territorio" per motivi inerenti le competenze in materia di commercio su aree pubbliche e/o di Polizia Municipale.

4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12 commi 3 e 4 della L.R. 9/1999.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante, fatta eccezione per le aree individuate dal Piano sulle quali è interdetta tale attività.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante

è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

1. Ai sensi della L.R. 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione Comunale e la maggioranza degli operatori interessati di prevedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 8

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 e dell'articolo 6 comma 3 della L.R. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del c.c.), ai dipendenti (collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del c.c.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla vigente legislazione in materia di lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Leg.vo 114/1998.

Articolo 9

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale, con apposita e motivata deliberazione programmatica e d'indirizzo, disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, e di ciò non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per un massimo di un metro, a condizione che non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12

Vendita a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il

dimensionamento del posteggio.

TITOLO 2

MERCATI

Capo I - Norme generali

Articolo 13
Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 14
Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 15

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5 comma 4 della L.R. 9/1999, seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del bando comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del bando comunale di cui ai commi precedenti si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 lettera h) della L.R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 17.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 16

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La validità delle concessioni/autorizzazioni relative ai posteggi riservati ai produttori agricoli è subordinata al rinnovo annuale del Certificato attestante la qualità di produttore agricolo rilasciato dal Comune in cui è/sono ubicato/i il/i fondo/i di produzione (art. 3 della Legge 59/1963). Tale limitazione deve risultare espressamente nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 17

Criteri di variazione per migloria e scambio di posteggi

1. L'U.O. Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 di ogni anno, all'U.O. Attività Produttive, che provvede ad emettere i bandi per la migloria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese); tale richiesta potrà essere presentata unicamente dagli operatori titolari di posteggio appartenente allo stesso settore merceologico di quello messo a concorso e purché ciò non comporti modifica degli spazi assegnati.
4. I criteri per la migloria del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'U.O. Attività Produttive, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 18

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.R. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 19

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Il Comune, tramite l'U.O. Polizia Municipale, provvede ad annotare in apposito registro le assenze di ciascun operatore titolare di posteggio al fine di verificare l'eventuale superamento del limite massimo previsto dall'art. 21 del presente Regolamento ai fini della revoca della concessione decennale, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R. 9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvede, tramite l'U.O. Polizia Municipale ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'U.O. Polizia Municipale.

Articolo 20

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenza nel mercato il Comune, in conformità all'art. 5 comma 5 della L.R. 9/1999, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione di posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Le assegnazioni dei posteggi occasionalmente liberi vengono effettuate senza tenere conto del settore merceologico (alimentare/non alimentare) in cui opera lo spuntista, anche in deroga all'eventuale ripartizione del mercato in zona alimentare e non alimentare, e comunque perseguendo la finalità dell'occupazione temporanea di tutti i posteggi disponibili, sempreché ciò sia possibile in relazione alla dimensione degli stessi

e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

7. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistano chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

Articolo 21
Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. E' compito dell'U.O. Polizia Municipale, qualora riscontri il verificarsi delle condizioni previste dal comma precedente, di darne comunicazione, entro i termini previsti dal comma 1 del precedente articolo 17, all'U.O. Attività Produttive, affinché quest'ultimo provveda ad attivare le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione secondo le procedure definite dall'articolo 7 della L.R. 9/1999.

Articolo 22
Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 23
Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

La localizzazione, le caratteristiche e gli orari di ciascun mercato del Comune sono indicate nelle rispettive schede descrittive di seguito riportate, redatte in conformità a quanto previsto nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- A) Scheda descrittiva del Mercato di Cenaia (Tavola 11 del Piano);
- B) Scheda descrittiva del Mercato di Crespina (Tavola 13 del Piano).

A) MERCATO DI CENAIA (Tavola 11 del Piano)

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) Svolgimento del mercato: annuale;
Cadenza: settimanale;
Giornata di svolgimento: giovedì;
- b) Ubicazione: Cenaia - P.zza Di Vittorio;
- c) Superficie complessiva del mercato: mq. 1500;
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 667;
- e) totale posteggi: n. 22, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4 comma 1);
 - n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4 comma 1);
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera c);
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera b)
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 15;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 15;
 - posteggi su area scoperta n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 637, di cui per il settore alimentare mq. 219,5 e per il settore extralimentare mq. 417,5;
 - box fissi al suolo n. 0 per una superficie complessiva di mq. 0;
 - vani in muratura n. 0 per una superficie complessiva di mq. 0;
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella Tavola 11 del Piano, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato;
 - la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare, quelli riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto indicato nel Piano.

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; gli operatori possono lasciare il posteggio assegnato non prima dell'ora antecedente l'orario previsto per la chiusura delle vendite.

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

B) MERCATO DI CRESPINA (Tavola 13 del Piano)

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) Svolgimento del mercato: annuale;
Cadenza: settimanale;
Giornate di svolgimento: martedì, venerdì e sabato;
- b) Ubicazione: Crespina - P.zza Del Monumento;
- c) Superficie complessiva del mercato: mq. 210;
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 56;
- e) totale posteggi: n. 2, di cui:
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche senza distinzione tra settore alimentare e non alimentare (L.R. 9/1999, art. 4 comma 1);
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera b), con possibilità di deroga per le assegnazioni temporanee;
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 0 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 0;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 28;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 28 senza distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
 - box fissi al suolo n. 0 per una superficie complessiva di mq. 0;
 - vani in muratura n. 0 per una superficie complessiva di mq. 0;
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella Tavola 13 del Piano, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato;
 - la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto indicato nel Piano.

L'accesso alle aree mercati è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

Articolo 27
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La validità delle concessioni/autorizzazioni relative ai posteggi riservati ai produttori agricoli è subordinata al rinnovo annuale del Certificato attestante la qualità di produttore agricolo rilasciato dal Comune in cui è/sono ubicato/i il/i fondo/i di produzione (art. 3 della Legge 59/1963). Tale limitazione deve risultare espressamente nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio

Articolo 28
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al registro delle imprese del deceduto (per i produttori agricoli si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963).

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2, perseguendo l'obiettivo dell'occupazione temporanea di tutti i posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

Articolo 29
Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità all'art. 7 comma 5 della L.R. 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - Individuazione delle fiere

Articolo 30
Fiere: localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

La localizzazione, le caratteristiche e gli orari di ciascuna Fiera del Comune sono indicate nelle rispettive schede descrittive di seguito riportate, redatte in conformità a quanto previsto nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- A) Scheda descrittiva della Fiera di Cenaia (Tavola 9 del Piano);
- B) Scheda descrittiva della Fiera Crespina denominata "Fiera delle Civette" (Tavola 10 del Piano).

A) FIERA DI CENAIA (Tavola 9 del Piano)

1. La fiera denominata "Fiera di Cenaia" si svolge di norma, la terza domenica di settembre di ciascun anno.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Cenaia - Via V. Veneto (dal tratto antistante P.zza Di Vittorio a Via De Gasperi, inclusi gli altri spazi adiacenti di uso pubblico ed esclusa ogni sovrapposizione diretta sul percorso con la zona destinata alla Fiera Promozionale "(n.) Mostra del Vino e del Florovivaismo");
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 6554;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1588;
 - d) numero totale dei posteggi: 57, di cui:
 - n. 54 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione decennale senza distinzione tra settore alimentare e non alimentare (L.R. 9/1999, art. 4 comma 1);
 - n. 2 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera c);
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera b)
1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1 del D. Leg.vo 114/1998.
2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella Tavola 9 del Piano, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area;
 - la dislocazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ai portatori di handicap e ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la destinazione dei singoli posteggi.
1. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto indicato nel Piano. L'accesso alle aree mercati è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; gli operatori possono lasciare il posteggio assegnato non prima dell'ora antecedente l'orario previsto per la chiusura delle vendite. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

B) FIERA DI Crespina denominata "Fiera delle Civette" (Tavola 10 del Piano)

1. La fiera denominata "Fiera delle Civette" si svolge di norma, il 29 settembre.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Crespina - Dall'inizio di Via Tommasi a P.zza Cesare Battisti, esclusa la zona destinata alla Fiera Promozionale "Antichissima Fiera della Civetta";

b) superficie complessiva dell'area: mq. 5195;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1133,44;

d) numero totale dei posteggi: 44, di cui:

- n. 42 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione decennale senza distinzione tra settore alimentare e non alimentare (L.R. 9/1999, art. 4 comma 1);

- n. 1 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera c);

- n. 1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera b)

1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1 del D. Leg.vo 114/1998.

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella Tavola 10 del Piano, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

- la dislocazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ai produttori agricoli e ai portatori di handicap;

- la destinazione dei singoli posteggi.

1. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto indicato nel Piano.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; gli operatori possono lasciare il posteggio assegnato non prima dell'ora antecedente l'orario previsto per la chiusura delle vendite. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

- anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese;
 - a parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- Nel caso di Fiere Promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano desumibili da documentazione agli atti del Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al Registro delle Imprese; anche in tal caso, le graduatorie saranno, pertanto formulate secondo le seguenti priorità:
- maggiore anzianità di presenze effettive sulla Fiera;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
4. In conformità alla L.R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 35

Allestimento strutture e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggi entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune, in conformità alla L.R. 9/1999 comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. (per i produttori agricoli si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963).
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2-3, non si applicano nel caso di Fiere Promozionali per il cui svolgimento vengano messe a disposizione da parte del Comune apposite strutture espositive.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, qualora entro il termine previsto nel bando di cui al comma 1 del precedente articolo 33, non siano pervenute un numero di domande sufficienti a coprire la disponibilità dei posteggi previsti, potranno essere prese in considerazione eventuali richieste successive a tale termine, purché pervenute in tempo utile ai fini dell'espletamento degli adempimenti preliminari connessi all'allestimento delle strutture espositive. I residui posteggi, saranno quindi assegnati sulla base di tali richieste, facendo riferimento al maggior numero di presenze sulla Fiera e, a parità di condizioni, all'ordine cronologico di presentazione della domanda; tali assegnazioni saranno effettuate nel rispetto della ripartizione prevista nella relativa scheda descrittiva di cui al successivo articolo 37 e, ove ciò non sia possibile, anche in deroga alla stessa.

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

Articolo 36

Fiere Promozionali: localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

La localizzazione, le caratteristiche e gli orari di ciascuna Fiera Promozionale del Comune sono indicate nelle rispettive schede descrittive di seguito riportate, redatte in conformità a quanto previsto nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- A) Scheda descrittiva della Fiera Promozionale "(n.) Mostra del Vino e del Florovivaismo" (Tavola 7 del Piano);
- B) Scheda descrittiva della Fiera Promozionale "Antichissima Fiera delle Civette" (Tavola 8 del Piano).

**A) FIERA PROMOZIONALE “(N.) Mostra del Vino e del Florovivaismo”
(Tavola 7 del Piano)**

1. La Fiera denominata “(n.) Mostra del Vino e del Florovivaismo” si svolge di norma, dal venerdì precedente alla terza domenica di settembre di ciascun anno.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Cenaia - P.zza Di Vittorio;

b) superficie complessiva dell'area: mq. 1500;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 400;

d) numero totale dei posteggi: 34 di cui:

- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e/o assimilati (L.R. 9/1999 art. 4 comma 1);

- n. 17* riservati ad altri soggetti iscritti al Registro Imprese e/o assimilati;

- n. 1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999 art. 5 comma 4 lettera b);

- n. 12** riservati ai produttori agricoli e/o assimilati (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lett. c);

* massimo assegnabile con un minimo di 10;

** incrementabile per quanto non assegnato agli iscritti al Registro delle Imprese.

Dei 34 posteggi di norma, 5 sono su area scoperta, 29 su area coperta muniti di apposite strutture espositive allestite a cura dell'Amm.ne Comunale.

1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1 del D. Leg.vo 114/1998.

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella Tavola 7 del Piano, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area;

- la dislocazione posteggi;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

3. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto indicato nel Piano.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; gli operatori possono lasciare il posteggio assegnato non prima dell'ora antecedente l'orario previsto per la chiusura delle vendite. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

4. E' ammessa, nell'ambito della Fiera, la vendita/esposizione esclusivamente dei seguenti prodotti attinenti alle finalità della manifestazione: vini e prodotti dell'agricoltura, attrezzature e macchine agricole, piante, fiori e prodotti ortoflorovivaistici, artigianato tipico nonché attività connesse, integrative o a servizio dell'agricoltura o dell'artigianato.

B) FIERA PROMOZIONALE "Antichissima Fiera delle Civette"
(Tavola 8 del Piano)

1. La Fiera denominata "Antichissima Fiera delle Civette" si svolge di norma, il 29 settembre di ciascun anno.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Crespina - .P.zza Delle civette - Via Gramsci - Via Roma fino al civico 8;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 2440;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 489,44;
 - d) numero totale dei posteggi: 19 di cui:
 - n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e/o assimilati (L.R. 9/1999 art. 4 comma 1);
 - n. 5 riservati ad altri soggetti iscritti al Registro Imprese e/o assimilati;
 - n. 1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettera b);
 - n. 3 riservati ai produttori agricoli e/o assimilati (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lett. c);
1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1 del D. Leg.vo 114/1998.
2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella Tavola 8 del Piano, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area;
 - la dislocazione dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la destinazione dei singoli posteggi.
3. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto indicato nel Piano.
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; gli operatori possono lasciare il posteggio assegnato non prima dell'ora antecedente l'orario previsto per la chiusura delle vendite. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.
4. E' ammessa, nell'ambito della Fiera, la vendita/esposizione esclusivamente dei seguenti prodotti attinenti alle finalità della manifestazione: articoli venatori, agro-venatori e per il tempo libero.

Articolo 37
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 36.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

TITOLO 5	POSTEGGI FUORI MERCATO
-----------------	-------------------------------

Capo I - Norme generali

Articolo 38
Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano, ai sensi della L.R. 9/1999 art. 9 comma 2 lettera e).
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione del stesso nel Registro delle Imprese (per i produttori agricoli si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963);
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché desumibile da documentazione agli atti del Comune, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, si procederà al sorteggio.

Articolo 39
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5 comma 4 della Legge, seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 40

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (per i produttori agricoli si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963). In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Articolo 41

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. E' compito dell'U.O. Polizia Municipale, qualora riscontri il verificarsi delle condizioni previste dal comma precedente, di darne tempestiva comunicazione, all'U.O. Attività Produttive, affinché quest'ultimo provveda ad attivare le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione secondo le procedure definite dall'articolo 7 della L.R. 9/1999.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 42

Aree fuori mercato: Localizzazione posteggi, caratteristiche e orari

La localizzazione, le caratteristiche e gli orari di ciascun posteggio fuori mercato istituito nel territorio Comunale sono indicati nella scheda descrittiva di seguito riportata, redatta in conformità a quanto previsto nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Tabella 4 e Tavola 14 del Piano):

POSTEGGI FUORI MERCATO (Tabella 4 e Tavola 14 del Piano)

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono i seguenti:

- a) svolgimento dell'attività: 8 posteggi stagionali e 1 annuale;
cadenza: giornaliero;
giornate di svolgimento: previste nelle singole concessioni;
- b) ubicazione: a) Piazzale antistante il Cimitero di Cenaia: n. 1 posteggio di mq. 28;
b) Piazzale antistante il Cimitero di Crespina: n. 1 posteggio di mq. 28;
c) Piazzale antistante il Cimitero di Tripalle: n. 1 posteggio di mq. 28;
d) Località Lavoria: n. 6 posteggi di mq. 25 ciascuno (di cui i 5 riservati ai produttori agricoli attivabili solo a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo con l'Amm.ne Prov.le previsto dal paragrafo 3.5 del Piano) subordinatamente all'acquisizione in proprietà pubblica o in uso pubblico dell'Area prevista dal Piano.
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 234;
- d) totale posteggi: n. 9 di cui:
- n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nel settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4 comma 1);
- n. 5 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5 comma 4 lettere c);
- n. 3 destinati alla vendita di fiori e piante sia da parte di produttori agricoli che da parte di titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- e) Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

Articolo 43**Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 Km.

Articolo 44**Zone vietate**

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 9 comma 5 della L.R. 9/1999, il commercio itinerante è vietato in quei punti del territorio comunale (soprattutto all'interno del centro storico e dei centri abitati più congestionati) ove l'esercizio di tale attività costituisce ostacolo alla sicurezza pubblica, ovvero sia da ritenersi incompatibile per la tutela del patrimonio artistico, l'erogazione di pubblici servizi e il decoro urbano. Più precisamente tali zone sono individuate come segue e sono indicate nella Tavola 15 del Piano:
 - Strada Prov.le Cucigliana-Lorenzana a decorrere dalla sottoscrizione di apposito accordo con l'Amm.ne Prov.le ai sensi del paragrafo 3.5 del Piano;
 - Strada Prov.le delle Colline per Livorno (escluso centro abitato di Cenaia);
 - Area antistante la Chiesa di Cenaia;
 - Area antistante la Chiesa di Crespina;
 - Area antistante la Chiesa di Tripalle;
 - Spazi all'interno dei centri abitati ove sia vietata la sosta o la fermata di qualsiasi tipo di autoveicoli per disposizione del Codice della Strada o per specifico provvedimento

Articolo 45**Rappresentazione cartografica**

1. Presso l'U.O. Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante, indicate nella Tavola 15 del Piano.

Articolo 46**Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Leg.vo 114/1998.

Articolo 47**Variazione, dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento.

Articolo 48**Concessioni temporanee**

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Articolo 49**Validità delle presenze**

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 50**Produttori agricoli**

1. Anche agli effetti del presente Regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla Legge 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e del DPR 300/1992.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 51
Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi devono comunque essere previsti nel Piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 52
Bandi comunali

1. Il Bando comunale per le Fiere (escluse le Fiere Promozionali) e i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 53
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 54
Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Leg.vo 114/1998. In particolare, tali sanzioni sono espressamente indicate nella tabella che segue:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: - Senza la prescritta autorizzazione - Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio) - Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28 commi 9 e 10 del D.Lgs. 114/1998 (Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.5.000.000 a L. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: - Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma senza averne il diritto) - Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento (Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce, utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
Art. 29 comma 3 D.Lgs. 114/1998	In caso di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrati, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 55 **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 56 **Modalità di approvazione**

1. Il presente Regolamento viene approvato in allegato al Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 9 della L.R. 9/1999 del quale costituisce parte integrante e sostanziale unitamente a tutti gli altri allegati.

Articolo 57 **Norme transitorie**

1. Per i posteggi attualmente non assegnati all'interno dei mercati, le norme relative all'assegnazione dei

medesimi contenute nel Titolo 2 del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.

2. Le norme relative alle modalità di assegnazione in concessione decennale dei posteggi nelle fiere mediante bando pubblico, si applicano a partire dall'anno successivo alla data di approvazione del presente Regolamento. Fino a tale data si procederà all'assegnazione limitatamente all'anno in corso secondo le consuete modalità, pur assicurando il rispetto dei criteri di priorità indicati dall'articolo 26 comma 1 del presente Regolamento.

3. Per le fiere promozionali, le norme relative all'assegnazione dei posteggi contenute nel presente Regolamento, si applicano a partire dall'anno successivo alla data di approvazione del presente Regolamento. Per l'anno in corso, si procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti sulla base delle presenze maturate dagli stessi nelle edizioni svoltesi in via sperimentale negli anni precedenti, purché tali presenze siano desumibili da documentazione agli atti del Comune.

4. L'attivazione dei posteggi fuori mercato previsti in località Lavoria è subordinata all'acquisizione in proprietà pubblica o in uso pubblico dell'Area prevista dal Piano, e altresì, limitatamente ai posteggi previsti per i produttori agricoli, alla sottoscrizione di apposito accordo con l'Amm.ne Prov.le ai sensi del paragrafo 3.5 del Piano. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le consuete procedure seguite per il rilascio delle autorizzazioni temporanee ai produttori agricoli per la vendita di prodotti di propria produzione lungo la Strada Provinciale Cucigliana-Lorenzana negli attuali punti di vendita individuati nella Tabella 3 del Piano.

5. Per gli altri posteggi fuori mercato individuati nella Tabella 4 del Piano, le norme del presente Regolamento si applicano a partire dall'anno successivo alla data di approvazione dello stesso. Per l'anno in corso si procederà, secondo le consuete modalità all'assegnazione temporanea unicamente del posteggio ubicato nel Piazzale antistante il cimitero di Cenaia, in quanto già individuato nella Tabella 3 del Piano.

COMUNE DI CRESPINA

Area 3 - Servizi al Territorio -

U.O. Attività Produttive e Traffico

Piazza Cesare Battisti 22

56042 Crespina (PISA)

Provincia di PISA

Tel. 050/634711

Fax. 050/634740

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 - articolo 5)

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/1998.
2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.
Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R.. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di presenze;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 104/1992.
6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

A) ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

Mercato	Giorno	Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie mq.	Riservato Produttori agricoli	Riservato Note portatori
---------	--------	-------------------------------------	----------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

handicap

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al Comune

AL COMUNE DI CRESPINA
AREA 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Bando Comunale per l'assegnazione in concessione di posteggi liberi nelle aree mercatali: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 114/1998.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente in Via _____, n. _____ a _____ (_____),
codice fiscale n. _____ (oppure: legale rappresentante della società _____) con
sede a _____, Via _____, n. _____, C.F./P.IVA n. _____

CHIEDE

1) che gli venga assegnato in concessione decennale

(barrare il quadratino corrispondente al caso interessato)

il posteggio/i posteggi n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in _____;

il posteggio/i posteggi n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ riservato ai produttori agricoli, nel mercato del Vostro Comune posto in _____;

il posteggio/i posteggi n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, riservato ai portatori di handicap, nel mercato del Vostro Comune posto in _____;

A TAL FINE DICHIARA

(Dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge 15/1968 e successive modifiche e integrazioni)

(barrare i quadratini corrispondenti ai casi interessati)

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;

che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al Registro Ditte, ora Registro Imprese, è riconducibile all'anno _____.

(da barrare solo nel caso di posteggi riservati ai produttori agricoli)

di essere in possesso di autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 rilasciata in data _____;

(in tale caso, non compilare la successiva parte della richiesta relativa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1 lettere a) del D. Leg.vo 114/1998)

(da barrare solo nel caso di posteggi riservati ai portatori di handicap)

di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 104/1992;

CHIEDE INOLTRE

2) che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 114/1998;

A TAL FINE DICHIARA

(Dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge 15/1968 e successive modifiche e integrazioni)

(barrare i quadratini corrispondenti ai casi interessati)

di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998;

di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

Allega copia del seguente documento di identità

FIRMA

COMUNE DI CRESPINA

Area 3 - Servizi al Territorio -

U.O. Attività Produttive e Traffico

Piazza Cesare Battisti 22
56042 Crespina (PISA)

Provincia di PISA

Tel. 050/634711
Fax. 050/634740

BANDO COMUNALE ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE (Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 - articolo 5)

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della/e Fiera/e istituita/e nel Comune;

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R.. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze maturate nella Fiera;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 104/1992.

6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a seguito della L.R. 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

A) ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DELLE FIERE.

Fiera	Giorno	Numero identificativo del	Settore	Superficie	Riservato	Riservato Note
-------	--------	---------------------------	---------	------------	-----------	----------------

posteggio

merceologico

mq.

Produttori agricoli

portatori
handicap

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE.

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al Comune

AL COMUNE DI CRESPINA
AREA 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Bando Comunale per l'assegnazione in concessione di posteggi liberi nelle Fiere: Domanda di concessione decennale.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente in Via _____, n. _____ a _____ (____),
codice fiscale n. _____ (oppure: legale rappresentante della società _____) con
sede a _____, Via _____, n. _____, C.F./P.IVA n. _____

CHIEDE

1) che gli venga assegnato in concessione decennale

(barrare il quadratino corrispondente al caso interessato)

il posteggio/i posteggi n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nella stessa fiera, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nella Fiera denominata _____ che si svolge in codesto Comune nel giorno _____;

il posteggio/i posteggi n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ riservato ai produttori agricoli, nella Fiera denominata _____ che si svolge in codesto Comune nel giorno _____;

il posteggio/i posteggi n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, riservato ai portatori di handicap, nella Fiera denominata _____ che si svolge in codesto Comune nel giorno _____;

A TAL FINE DICHIARA

(Dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge 15/1968 e successive modifiche e integrazioni)

(barrare i quadratini corrispondenti ai casi interessati)

di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Leg.vo 114/1998 rilasciata dal Comune di _____ in data _____ per il/i seguente/i settore/i merceologico/i:

- ALIMENTARE
- NON ALIMENTARE
- ALIMENARE E NON ALIMENTARE;

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella Fiera sono _____;

che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al Registro Ditte, ora Registro Imprese, è riconducibile all'anno _____.

(da barrare solo nel caso di posteggi riservati ai produttori agricoli)
di essere in possesso di autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 rilasciata in data _____;

(da barrare solo nel caso di posteggi riservati ai portatori di handicap)
di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 104/1992.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____


Allega copia del seguente documento di identità

_____ FIRMA

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 maggio 2000 con atto n. 35;
- 2) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2000 al 1°/07/2000;
- 3) E' entrato in vigore in data odierna.

Crespina, 3 Luglio 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciardelli dot.ssa Rita